

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **41**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALLAMAN, CARLO PACE, MOLGORA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle perdite delle banche a partecipazione pubblica nell'ultimo quinquennio

Presentata l'11 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi delle banche a partecipazione pubblica in Italia è ormai profonda. Basti pensare, infatti, alla situazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Sicilcassa, della Caripuglia, della Carical, della Cassa Salernitana, delle Casse di risparmio di Rieti, Chieti, di Pescara, di Viterbo.

La crisi finanziaria di queste banche è ormai nota e le perdite effettive risulterebbero di decine di miliardi e alcune volte addirittura superiori al capitale sociale. Si può parlare, quindi, di aziende ormai stremate. In particolare, tale situazione deficitaria è stata indubbiamente prodotta dai numerosi crediti inesigibili, dalle fidejussioni concesse con troppa leggerezza, dai

fidi per miliardi, da una pessima gestione operativa, da una serie di operazioni irregolari, dal ruolo di assistenzialismo che hanno assunto queste banche, in quanto compito delle stesse era divenuto quello di dar credito alla clientela anche al di là del merito facendosi carico di responsabilità e di azioni che non erano proprie delle aziende, dalla mancata applicazione e dal coinvolgimento in affari illegali dei loro principali clienti.

La Sicilcassa è stato uno degli ultimi esempi emblematici dell'intreccio tra economia criminale, prevaricazione dei partiti politici e cattiva gestione aziendale.

Il *deficit* delle banche a partecipazione pubblica è avvenuto nell'arco di molti anni

anche a causa della mancata vigilanza da parte degli alti funzionari delle stesse, che avevano l'obbligo di conoscere la situazione. Ciò ha peraltro consentito in questi anni ai clienti, in sofferenza per alcuni tipi di credito, di rimanere in *bonis* per altri tipi di credito.

Alla luce degli inquietanti fatti che si sono verificati nella gestione delle banche a partecipazione pubblica negli ultimi cinque anni, riteniamo necessario procedere alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di verificare la regolarità e l'efficienza nell'attività di gestione delle stesse banche.

L'attività delle banche va difesa da possibili tentativi di esercizio abusivo e non disciplinato effettuato da soggetti diversi e la stessa va controllata al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la solidità del sistema bancario. Quindi, riteniamo che sia preciso dovere del Parlamento accertare se vi siano responsabilità operative o se invece sia necessario procedere ad una modifica per migliorare la misurazione del pericolo, l'elasticità e l'efficacia nella gestione delle banche a partecipazione pubblica, per procedere ad

eventuali ristrutturazioni, privatizzazioni o ad un riassetto normativo.

Tuttavia, una tale situazione non si sarebbe potuta realizzare se non in assenza di adeguati controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni e dunque si ritiene ancora più opportuna la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che possa verificare, oltre alle responsabilità amministrative della voragine finanziaria all'interno delle casse degli istituti di credito, anche i meccanismi che hanno determinato il mancato esercizio di un controllo sull'attività degli stessi. Auspichiamo, altresì, una rapida approvazione della presente proposta di legge, considerato che il tessuto economico rappresentato da tali banche si presenta debole e sottocapitalizzato a causa della gestione politica del credito. Sarebbe necessario, al fine di garantire che l'esercizio del credito possa avvenire libero dai condizionamenti della politica, una liberalizzazione dello stesso credito conseguibile soltanto con una forte e rapida privatizzazione del sistema affinché sia garantita la libera concorrenza senza posizioni dominanti.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato le perdite finanziarie delle banche a partecipazione pubblica nell'ultimo quinquennio.

2. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il principio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della commissione medesima.

4. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, due vicepresidenti e due segretari.

5. La Commissione deve ultimare i lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprenda proprie osservazioni e considerazioni.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) rilevare le condizioni che hanno determinato le perdite delle banche a partecipazione pubblica e la inefficienza dei controlli da parte degli organi interni ed esterni preposti alla vigilanza;

b) accertare:

1) se le procedure applicate nello svolgimento delle operazioni siano regolari

o comunque teoricamente adeguate allo svolgimento delle stesse, tenuto conto della loro complessità e dell'evoluzione dei flussi e degli strumenti;

2) le modalità con le quali è documentato il lavoro svolto;

3) le eventuali responsabilità patrimoniali e le altre violazioni di legge con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria;

c) evidenziare eventuali ingerenze e responsabilità da parte degli organi politici nei confronti dei dirigenti e dei funzionari preposti alla concessione dei fidi alla clientela delle banche;

d) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle promozioni e nei trasferimenti.

ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. La Commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può avvalersi dei risultati delle altre indagini penali, amministrative e civili, già definite; può, inoltre, richiedere informazioni e copie di atti e documenti alla autorità giudiziaria o ad altri organismi inquirenti.

ART. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati entro quindici giorni dalla sua costituzione.